

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 804)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1973

Determinazione della tassa di ammissione ai concorsi
per il conferimento di farmacie

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio di Stato, in sede di esame dello schema del regolamento di esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante: « Norme concernenti il servizio farmaceutico », approvato, poi, con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, ha osservato che la prevista possibilità del versamento di una somma, da parte dei concorrenti, quale contributo spese, si risolve nell'autorizzazione ad imporre una prestazione finanziaria avente il carattere di contributo speciale se non addirittura di tassa.

Il supremo consesso, nel ritenere che tale disposizione regolamentare è in contrasto con il precetto dell'articolo 23 della Costi-

tuzione, che pone a riguardo una « riserva di legge », si è reso conto, tuttavia, dell'onere economico di cui viene gravata l'Amministrazione per l'espletamento dei concorsi farmaceutici ed ha riconosciuto implicitamente la necessità di provvedere in proposito.

Com'è noto, detti concorsi richiedono lo espletamento di alcune prove pratiche presso i laboratori statali, con consumo di materiale o provviste di attrezzature necessarie ed alcune altre operazioni speciali che comportano una notevole spesa.

Lo stesso Ministero del tesoro, con il parere n. 151256 emesso in data 30 ottobre 1969 sullo schema di regolamento, ebbe a

rilevare che, pur occorrendo una modificazione della giustificazione del contributo, era legittimo il principio della partecipazione alle spese di laboratorio, da parte dei concorrenti, a favore degli istituti presso i quali si sarebbero svolte le prove pratiche.

È da tener presente, con l'occasione, che i farmacisti che partecipano al concorso, anche se non conseguono l'assegnazione di una farmacia, possono conseguire « l'idoneità » che, com'è noto, ai sensi degli articoli 12, 20 e 24 della legge 2 aprile 1968, n. 475, costituisce uno dei requisiti che, oltre alla laurea ed all'iscrizione all'albo pro-

fessionale, sono necessari al farmacista per l'acquisto di una farmacia.

Pertanto, sia la necessità di far fronte a spese per le operazioni concorsuali, sia la considerazione che il farmacista, concorrendo, potrebbe conseguire un titolo che ha un notevole riflesso patrimoniale, giustificano l'imposizione di questo contributo speciale che, del resto, trova riscontro negli altri concorsi per i quali è prevista una tassa di ammissione.

Nell'allegato disegno di legge, consistente in articolo unico, detto contributo viene fissato in lire 5.000.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il contributo speciale, a carico dei farmacisti che intendano partecipare ai concorsi indetti per il conferimento di sedi farmaceutiche, è fissato in lire 5.000.

Per i concorsi indetti nel territorio delle Regioni alle quali sono state trasferite le funzioni relative, detto contributo è versato nella Cassa regionale.